

**Relazione illustrativa e relazione tecnico - finanziaria al contratto decentrato integrativo 2023 del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale
(Articolo 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione

Ipotesi di contratto: 8 novembre 2023

Contratto decentrato: 6 dicembre 2023

Periodo temporale di vigenza

Anno 2023

Composizione della delegazione trattante

a) Parte pubblica(Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 375/129 del 5 settembre 2023):
Segretario generale, con funzioni di Presidente
Dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari
Dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia
Dirigente del Servizio Amministrazione

b) Parte sindacale:

Organizzazioni sindacali ammesse: CGIL, CISL, UIL

Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL e CISL. UIL ha siglato solo l'ipotesi.

Soggetti destinatari

Personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale

Materie trattate dal contratto decentrato Integrativo

Destinazione delle risorse del Fondo:

a)Progressione economica all'interno delle Aree

b) Performance organizzativa ed individuale

c) Indennità condizioni di lavoro

d) Indennità per specifiche responsabilità

Certificazione dell'Organo di controllo interno

Il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato la certificazione il 20 novembre 2023 (verbale n. 19 -Allegato B)

Piano della performance

L'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) demanda all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del programma annuale e triennale di attività e di gestione, che deve essere effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio. Il medesimo articolo 14 stabilisce, inoltre, che tale programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive e i criteri ai quali le strutture devono attenersi e precisa le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la realizzazione del medesimo programma.

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)

dispone poi che, per l'Assemblea legislativa regionale, il programma annuale triennale previsto dall'articolo 14 della legge regionale 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi adottato annualmente dal Segretario generale rappresentano il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Stabilisce, inoltre, che la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Con deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2022, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 della medesima Amministrazione. Il Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2023, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 22/2010 è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.300/103 del 14 febbraio 2023 (PIAO)

Il Piano della performance è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Relazione sulla performance

L'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 350/120 del 20 giugno 2023, ha approvato la Relazione sulla performance, successivamente approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 52 nella seduta n. 114 del 27 giugno 2023.

La relazione sulla performance è pubblicata nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'Ufficio di presidenza con deliberazione n.303/103 del 14 febbraio 2023 ha approvato il PIAO 2023/2025 nell'ambito del quale è compreso il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025. Tale è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione amministrazione trasparente.

Validazione della relazione sulla performance

L'Organismo interno di valutazione ha validato la relazione sulla performance, con documento del 6 giugno 2023, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente. Nella medesima sezione è pubblicata la validazione del 5 giugno 2023 del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dell'Assemblea legislativa.

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il contratto decentrato integrativo 2023 per il personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale disciplina la destinazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Preliminarmente alla determinazione del Fondo della dirigenza anno 2023, si richiamano qui di seguito il quadro normativo di riferimento e gli adempimenti istruttori assolti per la determinazione delle risorse del Fondo 2021.

Premesso che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa passa attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali (individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del fondo e ripartizione del fondo mediante contratto decentrato integrativo), si evidenzia in primo luogo che l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse.

In proposito, l'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sancisce, al punto 5.2, che nelle more della sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa, sulla base della formale deliberazione di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate. Sul punto convergono, tra gli altri, i pareri espressi dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti del Veneto (delibera 263/PAR/2016), del Friuli Venezia Giulia (delibera 51/2016/ PAR) e del Lazio (delibera 7/2019/PAR).

Si precisa che l'ammontare delle risorse destinate a finanziare il salario accessorio, determinato dai contratti nazionali dei relativi comparti, è stato nel tempo sottoposto a limiti per effetto di specifiche disposizioni di legge:

1. dapprima, l'articolo 9, comma 2 bis [del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 \(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica\)](#), convertito con modificazioni dalla [legge 122/2010](#) disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. A detta norma rinvia il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011), successivamente modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2012n.1, il quale, peraltro, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Assemblea legislativa dispone che il suddetto fondo è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal [comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010](#), in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi;
2. successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; infine l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 ha abrogato la disposizione legislativa di cui al punto 2 ed ha statuito che, nelle more della convergenza operata, per ogni comparto o area di contrattazione, dalla contrattazione collettiva nazionale dei trattamenti economici accessori mediante la differenziata distribuzione al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A quanto detto si aggiunge che, nello specifico contesto organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale, le modifiche introdotte dall'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 2016, n. 4 hanno avuto effetti diretti sulla determinazione delle risorse del Fondo contrattuale 2016 del personale dirigente in quanto, in attuazione dell'articolo 7 su citato, al fine di procedere al riordino dell'assetto organizzativo della dirigenza generale dell'Assemblea legislativa regionale, la figura del Segretario generale, introdotta dalla stessa legge, è stata qualificata come una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e fatta confluire nella dotazione organica della dirigenza, la quale resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della

struttura amministrativa del Consiglio Regionale).

La stessa norma ha disposto inoltre che, a seguito dell'attuazione del processo di riordino, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del medesimo contratto collettivo, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente, una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nel 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno e che, in sede di prima applicazione, le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l'incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità come individuato alla data di entrata in vigore della medesima legge, stabilendo il termine di due mesi per procedere all'adeguamento del Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.

Di fatto in applicazione della suddetta disposizione:

- a) sono state apportate le seguenti variazioni compensative al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale 2016/2018: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 10 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del medesimo bilancio relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza (articolo 10, comma 4 della legge regionale 4/2016);
- b) il limite alla determinazione del Fondo risulta pari alla somma di euro 364.153,20 (relativa al Fondo 2014) e di euro 176.400,00 (relativa al trattamento economico previsto per il direttore generale e posto a carico del bilancio regionale del medesimo anno) e corrispondente in euro 540.553,20.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 434/69 del 6 dicembre 2016, ha quindi determinato in euro 431.653,20 l'ammontare delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente e, con deliberazione n. 197/40 del 30 marzo 2016, ha definito la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale; valori confermati con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018.

L'ammontare complessivo di tali importi, con riferimento agli incarichi conferiti, determina l'esito della ripartizione del Fondo in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Per ciò che attiene alla retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del Segretario generale il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con decreto n. 16 del 31 marzo 2016 di nomina del Segretario generale, ha stabilito per tale incarico una retribuzione annua di posizione di euro 75.000 ed una retribuzione annua di risultato massima di euro 15.000,00. I medesimi importi sono, poi, stati confermati per la nomina del Segretario generale effettuata con decreto n. 8 del 22 dicembre 2017, e per quella effettuata con decreto n. 4 del 21 maggio 2019.

In conclusione, il Fondo 2020 ammontava ad euro 454.153,20, pari all'importo dello stesso negli anni 2019, 2018 e 2017 (quest'ultimo determinato, così come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riferimento alla cifra del 2016, integrata di euro 22.500,00; quale differenza tra i 90.000,00 euro previsti per l'intero anno e i 67.500,00 già inseriti nel Fondo 2016). Costituito con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 910/121 del 30 giugno 2020 l'ammontare delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa, tale determinazione è stata successivamente revocata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 31/10 del 15 dicembre 2020. Sono stati infatti recepiti i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione al Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019.

Nello specifico l'Ufficio di presidenza, con determinazione a verbale n. 38 dell'11 novembre 2020, ha deciso di accogliere la raccomandazione formulata dalla Corte dei Conti e di ridurre il fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale di una quota pari ad euro 136.557,45, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali e di demandare alla Posizione di funzione "Organizzazione e personale" gli adempimenti conseguenti.

La consistenza del Fondo 2020 in esito a tale riduzione è pari ad euro 317.595,79.

Il Contratto nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area funzioni locali 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, all'articolo 57 contiene una nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, che prevede al comma 1 che: *dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in*

materia, e al comma 2 che: Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.

L'importo definito ai sensi dell'indicato comma 2 è pari ad euro 317.595,79, così come rideterminato con la deliberazione n.31/10 del 15 dicembre 2020. Per l'anno 2023 con deliberazione n. 351/120 del 20 giugno 2023 la consistenza del Fondo è pari euro **325.759,47**, pari al Fondo dell'anno 2022 di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.200/68 del 3 maggio 2022

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate, individuate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.351/120 del 20 giugno 2023 (Determinazione delle risorse del Fondo 2023 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale), sono pari ad euro **325.759,47** secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Fondo anno 2022				
articolo 57				
comma 2, lettera a):				
unico importo annuale certificato dell'anno di sottoscrizione(17/12/2020)				317.595,79
Risorse di cui all'articolo 56:				
M.S.2015		1,53%		
533.573,97		8.163,68		8.163,68
RiA personale cessato al 31 dicembre 2020				0
comma 2, lettera b):				
risorse previste da disposizioni di legge				0
comma 2, lettera c):				
importo corrispondente alla RIA del personale cessato dall'anno successivo				0
comma 2, lettera d):				
somme connesse al principio di onnicomprensività				0
comma 2, lettera e):				
somme autonomamente stanziare per adeguare il Fondo alle scelte organizzative entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia				0
Totale				325.759,47

Sezione II - Risorse variabili

Non sono state riportate nel fondo 2023 le economie dell'anno 2022.

Sezione III - Decurtazione de Fondo

In relazione all'intervenuta abrogazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'importo del Fondo non deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Si ricorda tuttavia che sono stati decurtati euro 136.557,45 dal Fondo 2020, in ottemperanza alle risultanze del giudizio di parificazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Rendiconto generale della regione Marche per l'esercizio finanziario 2019.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione è la seguente:

totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della Sezione 1.1, euro **325.759,47**.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2 MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa destinazione come formalmente concordata in sede di contratto decentrato integrativo (ipotesi sottoscritta 2023), è individuata nel punto 2 dello stesso contratto decentrato. Le risorse del Fondo 2023, in attuazione dell'articolo 57, comma 3 del CCNL 17.12.2020, sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e risultato. La ripartizione del fondo è regolata vincolando euro 239.338,23 alla copertura delle retribuzioni di posizione degli incarichi dirigenziali conferiti. Euro 86.421,27 costituiscono la quota disponibile alla retribuzione di risultato.

2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Le risorse storiche consolidate, individuate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.351/120 del 20 giugno 2023 (Determinazione delle risorse del Fondo 2023 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale), sono pari ad euro **325.759,47** di cui euro **239.338,23** non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

Sono regolate dal contratto decentrato integrativo 2023 euro 86.421,27, finalizzati alla retribuzione di risultato.

2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono risorse da regolare

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

totale destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo, determinato dal totale della Sezione 2.1) pari ad euro **239.338,23**; euro 86.421,27, finalizzati alla retribuzione di risultato.

		2023	
	Fondo	325.759,47	
Posizione		239.338,20	
Risultato		86.421,27	
Totale		325.759,47	

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale: rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità; le risorse stabili ammontano ad euro 325.759,47 sono impiegate, per una quota pari ad euro **239.338,23**, per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente (retribuzione di posizione).

3 MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo della contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (2016)

Schema ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, completato dalle voci del Fondo come certificate relative al 2016.

		Fondo 2016	Fondo 2018	Fondo 2019
Risorse Stabili		431.653,20	454.153,20	454.153,20
Risorse Variabili				
Totale Fondo		431.653,2	454.153,20	454.153,20
Destinazioni non contrattate		252.704,38	267.533,40	245.327,97
Destinazioni Contrattate				
Totale destinazioni		252.704,38	267.533,40	245.327,97

		Fondo 2020	Fondo 2021	Fondo 2022
Risorse stabili		317.595,79	325.759,47	325.759,47
Risorse Variabili				
Totale Fondo		317.595,79	325.759,47	325.759,47
Destinazioni non contrattate		248.700,20	250.338,20	227.338,20
Destinazioni contrattate				98.421,27
Totale destinazioni		248.700,20	277.041,93	325.759,47

		Fondo 2023
Risorse stabili		325.759,47
Risorse variabili		
Totale Fondo		325.759,47
Destinazioni non contrattate		239.338,20
Destinazioni contrattate		86.421,27
Totale		325.759,47

4 MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile utilizzato è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificata nell'articolazione riportata al modulo II.

4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Si rinvia alla sezione del modulo III

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente (anno 2022 nota 3952 del 7 giugno 2023) sono risultate economie pari ad euro **21.670,27**, che non sono state riportate tra le risorse variabili del Fondo 2023.

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il medesimo Fondo troverà copertura per il personale a tempo indeterminato e determinato rispettivamente nei capitoli 110102/2 e 110102/3, nonché per gli oneri, pari ad euro 77.530,75, e l'IRAP, pari ad euro 27.689,65 rispettivamente, nei capitoli 110102/7 e 110102/8, del bilancio 2023. Gli impegni saranno assunti contestualmente al perfezionarsi delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Il Presidente della delegazione di parte pubblica
Dott. Antonio Russi